



Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 15 del 22/03/2016

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-COMPONENTE TRIBUTATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE.

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 16 30 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Antonio Giovanni MOLLO	x
CONSIGLIERE	Dario ARGIRO'	x
CONSIGLIERE	Marina CRISTOFARO	—
CONSIGLIERE	Angelo Salvatore BORRELLI	x
CONSIGLIERE	Mario ARCURI	x
CONSIGLIERE	Roberto GERACE	—
CONSIGLIERE	Luigi DE FRANCESCO	—

Presenti: 4

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Avv Giovanna Di Rienzo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Antonio Giovanni MOLLO nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

IL SINDACO

-Visto l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni (decreti legge 16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88), con il quale è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

-Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...";

-Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

-Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato fissato, con decreto del Ministero dell'interno del 28.10.2015 al 31.03.2016 termine ulteriormente prorogato al 30.04.2016 con decreto del 01.03.2016;

-Visto il regolamento per disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare del 24 giugno 2014, n. 15;

-Visto l'art. 1, comma 659, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che individua i casi in cui il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;

-Considerato che al fine di determinare un sistema tariffario TARI più equilibrato ed equo appare opportuno prevedere una "Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive" introducendo l'art. 24-bis avente la seguente formulazione:

Art. 24-bis. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

-Atteso che le suddette modifiche di riduzione della TARI sono conformi a quanto consentito dalla normativa vigente;

-Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267, il Responsabile dell'Area finanziaria per la regolarità tecnica e contabile e l'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7;

PROPONE AL C.C.

1. di modificare il regolamento per disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare del 24 giugno 2014, n. 15, come segue:

-Viene inserito l'art. 24 bis. - Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 24 bis. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. di prendere atto che la predetta modifica regolamentare entra in vigore il 1° gennaio 2016;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco;

VISTI i pareri espressi ex art.49 Tuel dal Responsabile dell'Area Finanziaria e il parere del Revisore Unico espresso ex art.239 Tuel prot.1774 del 15.3.2016;

La proposta viene quindi messa al voto e con la seguente votazione dei presenti espressa nelle forme di legge:

FAVOREVOLI 4

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

DELIBERA

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e relativa all'oggetto;

DI DARE ATTO che sono stati espressi i prescritti pareri ex art.49 Tuel e del Revisore Unico ex art.239 Tuel;

DELIBERA altresì con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito riportati, l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.134 comma IV Tuel, stante l'urgenza a provvedere:

FAVOREVOLI 4

CONTRARI 0

ASTENUTI 0



COMUNE DI BONIFATI
Provincia di Cosenza

ALLEGATO alla Deliberazione di C.C. – N. 15 del 22.3.2016

PARERI ART. 49 E 147-BIS DEL D.Lgs. N. 267 DEL 18/8/2000

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE

A) – Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico.

Bonifati lì 10/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Maria Assunta Midaglia

=====

B) -Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo contabile.

Bonifati lì 10/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Maria Assunta Midaglia

pu

COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 05/2016 Data: 11/03/2016	OGGETTO: Parere sul regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componente tributo per la gestione dei rifiuti (TARI). MODIFICHE.
--	---

L'anno 2016, il giorno 11 del mese di MARZO, l'organo di revisione economico finanziaria esamina la documentazione inoltrata a mezzo posta elettronica in data 10.03.2016 dal responsabile del servizio finanziario per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente la modifica al regolamento per l'applicazione della Tributo per la gestione dei tributi (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013, la quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'IMU, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI), ed in particolare:

- I commi 614-668 contenenti la specifica disciplina della TARI;
- I commi da 682 a 706 che recano la disciplina comune della IUC;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di modifica al regolamento per l'applicazione del Tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), con la quale si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'introduzione dell'art. 24 bis avente la seguente formulazione:

Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive.

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2) La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato da competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000 del 10.03.2016;

CONSIDERATO

Al fini delle ripercussioni delle modifiche regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che in base all'art. 654 della Legge di stabilità 2014, con la TARI "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio".

Tale vincolo fa eccezione nel caso di eventuale riduzione tariffarie per le quali il comma 660 precisa che "la copertura debba essere assicurata attraverso il ricorso alla fiscalità generale del Comune".



Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente la modifica del regolamento di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Raffaele Giordano



Je

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. *Giovanna DI RIENZO*)

IL SINDACO
(*Antonio Giovanni MOLLO*)

La presente deliberazione stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune giorno 30 MAR. 2016 (Albo n: 216) e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Bonifati, Li

30 MAR. 2016

IL RESP. DELL'ALBO PRETORIO
(*Mario RUGIERO*)
(*Giardino*)

La suesesa deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 - È divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000);
- Bonifati, Li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(*Carmela GIARDINO*)

Per copia conforme all'originale
Bonifati, Li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO